



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - D.M. 7 giugno 1999 -) Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 15/10/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- l'art. 11 della suddetta legge che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, fondo la cui dotazione annua è stabilita dalla Legge Finanziaria;
- il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 con la quale la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare il documento "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione– Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi fra i comuni (art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431).
- la Determinazione SER n. 2222 Prot. 35034 del 21/07/2026 con cui la Regione Sardegna ha provveduto all'approvazione del nuovo bando regionale permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11-;
- il bando regionale permanente approvato con la suddetta determinazione per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11-
- la Determinazione del responsabile del servizio sociale n. 88/2026;

ATTESO che la presente misura è finanziata da fondi regionali che verranno all'uopo trasferiti da parte della Regione Sardegna a seguito della trasmissione dei fabbisogni da parte di tutti i comuni;

RILEVATA la necessità di rendere pubblico il presente avviso al fine di consentire l'accesso al *fondo sostegno affitti* a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti,

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i **contributi per il sostegno alla locazione- annualità 2026** - secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle condizioni di seguito riportate.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 15/10/2026.

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, sono coloro che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ Residenti nel Comune di Senis;
- ⇒ Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Senis e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria. La richiesta deve essere necessariamente presentata da parte dell'intestatario del contratto.



Il contratto deve:

- ⇒ risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ⇒ essere intestato al richiedente;
- ⇒ sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ⇒ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà liquidato qualora ricorrano i presupposti, relativamente al periodo per il quale sussiste il requisito.

2

Sono esclusi:

- ⇒ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- ⇒ i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso a contributo, nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare di diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica di godere del bene;
- ⇒ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- ⇒ assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R n. 13 del 1989, in quanto non titolari di contratti di locazione.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi sopra indicati, i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Senis presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;
- 2) Essere titolari di un contratto di locazione **regolarmente registrato** ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sito nel Comune di Senis e occupata a titolo di abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente..
- 3) Se extra-comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

ART. 3 – REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) **FASCIA A** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 15.908,10**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- b) **FASCIA B** → ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 17.131 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è pari al 24%.

Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a **€ 2.320,00**.

ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra *il canone annuo effettivo* risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.



Ammontare max del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Senis e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata:

- Fotocopia contratto di locazione riportante il timbro di registrazione all'Ufficio del Registro;
- Certificato Isee Corrente o ordinario in corso di validità;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'annualità per la quale si chiede il contributo;
- Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- (Per gli immigrati) – Copia permesso di soggiorno in corso di validità.

La domanda dovrà essere presentata **improrogabilmente entro e non oltre il giorno 15/10/2026** all'Ufficio Protocollo del Comune di Senis.

ART. 6 - ESCLUSIONE DOMANDE

Sono esclusi:

- 1) I richiedenti che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
- 2) Le domande pervenute oltre i termini di scadenza del bando;
- 3) Le domande prive del documento di identità;
- 4) Le domande prive della documentazione richiesta non sanabile tramite il cd soccorso istruttorio.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 7 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DOMANDE

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, si procederà alla formazione e pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi.

L'elenco verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Senis e avrà valore di notifica in favore degli interessati. Il fabbisogno così rilevato, verrà inviato alla Regione Sardegna per il trasferimento dei relativi fondi.

ART. 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decorre dal 01/01/2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, fino al 31/12/2026. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Qualora il contributo concesso dalla Ras fosse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste si procederà ad una ripartizione dello stesso fra tutti gli aventi diritto, in misura proporzionale ai trasferimenti regionali.

COMUNE DI SENIS - OR -

Via V. Emanuele, 2 – C.A.P. 09080 –
0783 969031 – 0783 969315
P. I.V.A. 00082880956 –



Sito Internet <http://www.comune.senis.or.it>
E-mail protocollo@comune.senis.or.it
Pec protocollo@pec.comune.senis.or.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

e-mail serviziosociale@comune.senis.or.it

La liquidazione del contributo, verrà fatta nel limite dei trasferimenti regionali e a seguito della presentazione della documentazione da parte dei beneficiari idonea a comprovare inequivocabilmente il pagamento del canone di locazione per cui si chiede il contributo.

ART. 11- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679).

4

ART. 12 – PUBBLICITÀ DEL BANDO

Copia del bando sarà consultabile all'Albo pretorio online sul sito del Comune, sezione avvisi servizi sociali.

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lidia Puddu – tel 0783 1930934 e-mail: serviziosociale@comune.senis.or.it.

ART. 13 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e a tutto quanto previsto dal bando regionale permanente approvato con Determinazione SER n. 2222 Prot. 35034 del 21/07/2026.

Senis, 12/08/2026

Responsabile del servizio
Assistente Sociale Dott.ssa Lidia Puddu
(Firmato digitalmente)